



## POLIZZA SUGLI ERRORI ED OMISSIONI

### INTRODUZIONE

Premesso che la persona o le persone, l'associazione, la ditta o la società indicate nella Scheda di Polizza (qui di seguito denominate l'"Assicurato") hanno presentato alla Società di assicurazione una proposta scritta recante la data indicata nella Scheda di Polizza e contenente particolari e dichiarazioni che, insieme a qualsiasi altra informazione eventualmente fornita, costituirà la base del presente contratto e verrà considerata come in esso incorporata, considerato il premio indicato nella Scheda di Polizza.

### CLAUSOLA DI INDENNIZZO

Fatti salvi i tempi, le limitazioni, le esclusioni e le condizioni della presente Polizza, la Società di Assicurazione si impegna ad indennizzare l'Assicurato a fronte delle somme del cui pagamento l'Assicurato dovesse diventare legalmente responsabile per eventuali danni nonché per i costi e le spese sostenuti dal ricorrente a seguito di richiesta(e) di danni rivolta nei confronti dell'Assicurato e comunicati alla Società di Assicurazione durante il periodo di validità dell'Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza e derivante da atti, errori od omissioni colposi da parte di:

- (a) Assicurato
- (b) Dipendente o consigliere dell'Assicurato o
- (c) Persona, persone, associazione, ditta o società che agiscono per o per conto dell'Assicurato

nella o in relazione alla conduzione delle attività dell'Assicurato quali specificate nella Scheda di Polizza.

### COSTI E SPESE

La Società di Assicurazione si impegna altresì a rimborsare tutti i costi e le spese sostenuti per l'indagine, la difesa o la risoluzione di eventuali richieste di pagamento dei danni coperte dalla presente Polizza.

### LIMITE DELL'INDENNIZZO DA PARTE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE

Resta inteso che il limite totale d'indennizzo da parte della Società di Assicurazione a fronte della presente Polizza non potrà superare il massimale specificato nella Scheda di polizza relativamente a tutte le richieste (che, per gli scopi della presente clausola, comprenderanno l'indennizzo dei costi e delle spese sostenuti per l'indagine, la difesa o la risoluzione dei sinistri) esercitate nei confronti dell'Assicurato durante ciascun periodo di copertura della garanzia.



### **FRANCHIGIA**

Resta altresì inteso che l'indennizzo da parte della Società di Assicurazione sarà limitato esclusivamente a quella parte di ciascun sinistro (che, per gli scopi della presente clausola, comprenderanno l'indennizzo dei costi e delle spese sostenuti per l'indagine, la difesa o la risoluzione dei sinistri) eccedente l'importo della Franchigia indicato nella Scheda di Polizza.

Ai fini della presente Clausola, per "sinistro" si intendono tutti i sinistri riferibili a o derivanti dalla stessa causa o evento.

Qualora la Società di Assicurazione dovesse sostenere degli esborsi che, in virtù della presente clausola, fossero di competenza dell'Assicurato, quest'ultimo dovrà provvedere immediatamente al rimborso di tali importi alla Società di Assicurazione.

### **RAPPRESENTANTI PERSONALI LEGALI**

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società di Assicurazione riconoscerà, relativamente alla responsabilità dell'Assicurato, l'indennizzo dei rappresentanti personali legali dell'Assicurato nei tempi ed alle condizioni della Polizza, a patto che detti rappresentanti personali legali osservino ed adempiano alle condizioni ed esclusioni della polizza applicabili nello stesso modo in cui si sarebbe comportato l'Assicurato.

### **INDENNIZO AL PERSONALE DIRIGENTE ED AL DIPENDENTI**

Se così richiesto dall'Assicurato, la Società di Assicurazione dovrà indennizzare il personale dirigente od i dipendenti dell'Assicurato nella stessa misura prevista per l'Assicurato, a condizione che tali persone osservino ed adempiano alle condizioni ed esclusioni della Polizza applicabili nello stesso modo in cui si sarebbe comportato l'Assicurato.

### **SINISTRO**

Per "sinistro" si intende:

- i) Qualsiasi citazione o mandato di comparizione o azione riconvenzionale o controquerela presentata nei confronti di o notificata all'Assicurato a fronte di atto, errore od omissione colposi o
- ii) Comunicazione scritta adducendo un atto, un errore o un'omissione inviati all'Assicurato.



## DECORRENZA DELLA GARANZIA

Per "decorrenza della garanzia" si intende l'inizio del periodo coperto dall'Assicurazione.

## CONDIZIONI

### DENUNCIA DEL SINISTRO

1. (a) Durante il periodo coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta alla Società di Assicurazione di:

- 1.1 qualsiasi richiesta di danni fatta nei confronti dell'Assicurato; o
- 1.2 ricevimento di notifica da persone o entità circa l'intenzione di promuovere una richiesta per danni nei confronti dell'Assicurato a fronte di atto, errore o omissione colposi; o
- 1.3 circostanze di cui l'Assicurato venisse a conoscenza che si prevede possano dare ragionevolmente origine ad una richiesta per danni nei confronti dell'Assicurato, con l'indicazione delle motivazioni di anticipazione di tale richiesta e contenente i dettagli relativi a date e persone coinvolte.

Se la notifica è stata resa come richiesto al punto 1.2 o 1.3 più sopra, tutte le eventuali successive richieste saranno considerate come se fossero state presentate durante il periodo di copertura della garanzia.

(b) L'assicurato dovrà fornire alla Società di Assicurazione tutte le informazioni e la collaborazione da quest'ultima ragionevolmente richieste e non dovrà rivelare ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza l'autorizzazione della Società di Assicurazione.

### GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

2. Come premessa al diritto di indennizzo secondo la presente Polizza, l'Assicurato dovrà astenersi dal transigere o riscuotere indennizzo alcuno o dal sostenere eventuali costi e spese a ciò connesse senza la previa autorizzazione scritta della Società di Assicurazione che sarà autorizzata ad assumersi ed a condurre nel nome dell'Assicurato la difesa o la risoluzione del sinistro.

L'Assicurato non dovrà impugnare alcuna azione legale a meno che un consulente nominato di comune accordo dall'Assicurato e dalla Società di Assicurazione non riconosca l'impugnabilità di tale azione legale.



L'Assicurato sarà autorizzato a proprio rischio ad impugnare eventuali richieste di danno od azioni legali che, a parere della Società di Assicurazione potrebbero essere composte o risolte, a condizione che la Società di Assicurazione non venga richiesta di indennizzare eventuali danni, costi o spese sostenuti direttamente o indirettamente a fronte del rifiuto dell'Assicurato di arrivare ad un compromesso o ad una composizione di detta richiesta di danni o azione legale.

### **RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE O DEI DIPENDENTI**

3. Per qualsiasi pagamento effettuato sulla base della presente Polizza, la Società di Assicurazione rinuncia a qualsiasi diritto di surrogazione nei confronti di personale dirigente o di dipendenti dell'Assicurato, a meno che la richiesta di danni non sia causata da od attribuibile ad atto od omissione per infedeltà, frode, atto criminoso o doloso da parte del dirigente o del dipendente.

### **REGOLAZIONE DEL PREMIO**

4. Nel caso in cui il premio di polizza sia stato calcolato sulla base di stime fornite dall'Assicurato, quest'ultimo sarà tenuto ad una precisa registrazione degli elementi variabili contemplati in polizza. La Società o suoi rappresentanti avrà il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli della documentazione. L'Assicurato dovrà entro un mese dalla scadenza del periodo di copertura della garanzia fornire tutti i dettagli e le informazioni richieste dalla Società. Si procederà quindi alla regolazione del premio relativo a detto periodo ed al pagamento od al riconoscimento delle differenze attive o passive a seconda del caso, fermo il premio minimo stabilito.

### **RECESSO DEL CONTRATTO**

5. La Società o chi per essa può recedere dalla polizza con un preavviso scritto di 30 giorni con conseguente regolazione del premio secondo la clausola 4. Nel caso in cui il premio non sia stato calcolato sulla base di stime fornite dall'Assicurato, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

La notifica si intenderà regolarmente ricevuta se inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'ultimo indirizzo conosciuto dell'Assicurato.



### **ADEMPIMENTO**

6. L'osservanza ed il rispetto dei termini, delle clausole e delle condizioni della presente Polizza relative a competenze spettanti all'Assicurato costituiranno una premessa *sine qua non* al riconoscimento dell'indennizzo da parte della Società.

### **ESCLUSIONI**

Dall'Assicurazione sono esclusi i seguenti danni:

#### **RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

- (a) Derivanti direttamente o indirettamente da danno fisico, malattia o morte subiti da una qualsiasi persona in conseguenza di e durante l'esecuzione del proprio lavoro presso l'Assicurato a fronte di un contratto di impiego o di formazione o per violazione degli obblighi dell'Assicurato nella sua qualità di datore di lavoro nei confronti del dipendente.

#### **TERRENI, EDIFICI, ECC**

- (b) Derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso da parte o per conto dell'Assicurato di terreni, edifici, aeromobili, natanti, navi o veicoli a propulsione meccanica.

#### **DISONESTA'**

- (c) Derivanti direttamente o indirettamente da infedeltà, frode, azione od omissione criminosa o illegale dell'Assicurato.

#### **DIFFAMAZIONE**

- (d) Presunta diffamazione orale e scritta.

#### **VIOLAZIONE**

- (e) Presunta violazione di diritti d'autore, brevetti, disegni registrati, marchi di fabbrica o sentenze.



### **RESPONSABILITA' CONTRATTUALE**

- (f) Derivanti direttamente o indirettamente da eventuali responsabilità assunte dall'Assicurato a fronte di accordi o garanzie espresse, a meno che tale responsabilità non fosse comunque derivata all'Assicurato nonostante detti accordi o garanzie espresse.

### **PRODOTTI**

- (g) Derivanti da o connessi con merci o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, costruiti, installati o mantenuti dall'Assicurato a da società correlate o da subappaltatori dell'Assicurato.

### **DANNI A PERSONE O COSE**

- (h) Per lesioni, malattie, indisposizioni o morte a carico di persone o per perdite, danni o distruzione di cose, a meno che il sinistro non derivi da consiglio colposo, progetto, specifica, formula o violazione di un compito da rendersi secondo le capacità professionali dell'Assicurato.

### **INSOLVENZA/BANCAROTTA DELL'ASSICURATO**

- (i) Direttamente o indirettamente derivanti da o connessi con insolvenza o bancarotta dell'Assicurato.

### **INFILTRAZIONI ED INQUINAMENTO**

- (j) Basati su, direttamente o indirettamente derivanti da o connessi con o in conseguenza di o in ogni caso comportanti infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, nonché derivanti direttamente o indirettamente dall'uso o dalla presenza di amianto o muffa tossica.

### **CO-ASSICURAZIONI**

- (k) Rispetto alle quali l'Assicurato ha diritto all'indennizzo a fronte di co-assicurazioni, tranne che rispetto a somme eccedenti l'importo indennizzabile da dette co-assicurazioni.



### **CIRCOSTANZE NOTE AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA**

- (l) Derivanti da circostanza(e) o accadimento(i) che potrebbe dare origine a richiesta(e) di indennizzo coperta(e) dalla polizza della(e) quale(i) l'Assicurato è o dovrebbe ragionevolmente essere a conoscenza all'atto della stipulazione della Polizza, indipendentemente dall'eventuale notifica ad altri Assicuratori.

### **CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA ED APPARECCHI NUCLEARI**

- (m) Direttamente o indirettamente causati da o favoriti da o derivanti da:
- (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione dovuta a radioattività da combustibili nucleari o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di combustibili nucleari.
  - (ii) caratteristiche radioattive, tossiche, esplosive o pericolose di qualsiasi apparecchio nucleare o suo componente.

### **AZIONE LEGALE**

- (n) Nel caso di azione per danni presso un tribunale al di fuori dei territori indicati nella Scheda di Polizza o di azione per danni presso un tribunale all'interno di quei territori per rendere esecutiva una sentenza estera vuoi per via di un Accordo Reciproco vuoi per altra via.

### **MULTE, PENALI**

- (o) Per multe, penali, danni punitivi, multipli o ammende.